



## Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all'albo

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall'altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell'incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 270 del 31 dicembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio, rel. Neri), sentenza n. 151 del 15 Ottobre 2012. Sul divieto di cancellazione amministrativa dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare quale corollario del principio di cui in massima, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021.

---

## Le eccezioni al divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare

Il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense dell'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l'inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell'invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell'esercizio dell'attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021. Sull'estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123. Sull'estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di "trasferimento" dalla sezione speciale all'albo ordinario, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

### Delibera di cancellazione dall'albo: gli effetti possono retroagire alla data di presentazione della relativa domanda

Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall'Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della relativa delibera da parte

del Consiglio dell'ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021](#)

---

## La *suitas*, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "*suitas*" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio\), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021](#)

---

## L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste

in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio\), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021](#)

## L'appropriazione indebita non è scriminata da asserite difficoltà economiche dell'incolpato

L'asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l'indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto. Tuttavia, nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tenuta nella dovuta considerazione l'esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell'incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio\), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021](#)